

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

## Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

### Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini  
Stefan Engele  
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner  
Stefano Seppi Massimo Moser  
Andrea Tinti Michael Schieder  
Stephanie Vigl Roberto Cainelli

### Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

### Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser  
Thomas Sandrini

numero:	99i
del:	2021-12-14
autore:	Andrea Tinti

## Circolare

Ai soggetti passivi Iva che hanno a che fare con le dichiarazioni d'intento

### Iva: comunicazione elettronica della dichiarazione d'intento

Come è noto<sup>1</sup> gli imprenditori ed i lavoratori autonomi per i quali più del 10% del loro volume d'affari è rappresentato da cessioni all'esportazione o da cessioni intracomunitarie o da particolari prestazioni di servizi possono acquistare in sospensione d'imposta<sup>2</sup>.

#### 1 Introduzione all'argomento e novità dal 2022

##### 1.1 Cosa non cambia rispetto al 2021

Le **modalità** di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento e gli adempimenti a cui sono tenuti gli "esportatori abituali" e i loro fornitori di beni e servizi sono state semplificate come noto già a partire dal 1.1.2020 come segue<sup>3</sup>:

- il cessionario o committente avente lo status di **esportatore abituale** deve esclusivamente predisporre le dichiarazioni d'intento ed inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d'intento;
- il **fornitore** dell'esportatore abituale deve esclusivamente riscontrare dal **proprio Cassetto fiscale** l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale e indicare nelle fatture emesse<sup>4</sup> **gli estremi del protocollo di ricezione** della dichiarazione di intento. Consigliamo quindi a tutti i clienti che non hanno ancora accesso diretto al canale dell'ufficio delle imposte (*fisconline/Entratel*) di richiederne uno. Il nostro Studio resta naturalmente a Vs. disposizione.<sup>5</sup>

Dal 2.3.2020 deve essere utilizzato il **mod. DI**<sup>6</sup>.

##### 1.2 Novità dal 1.1.2022

###### 1.2.1 Blocco automatico delle dichiarazioni di intento "false"

Con legge finanziaria 2021<sup>7</sup> il Legislatore aveva previsto l'istituzione di un meccanismo automatico di **blocco** delle dichiarazioni d'intento nei confronti degli esportatori abituali

1 Vedasi nostra ultima circolare n. 127/2021

2 Art. 8, c. 1, lett. c), D.P.R. 633/1972

3 L'art. 12-septies del DL 34/2019 (c.d. "Decreto Crescita") che è stato convertito nella L. 28.6.2019 n. 58

4 In regime di non imponibilità ex art. 8, comma 1, lett. c) DPR 633/19729

5 Vedasi nostra circolare 19i del 05.02.2020

6 Approvato con il Provvedimento n. 96911 del 27.2.2020, vedasi il seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-27-febbraio-2020-dichiarazioni-d-intento>

7 Legge n. 178/2020 (art. 1, comma 1079)

identificati “falsi”.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha definito con Provvedimento<sup>8</sup> le modalità attuative per tale meccanismo con la possibilità per l’amministrazione finanziaria di **invalidare** in autonomia le dichiarazioni di intento **illegittime**<sup>9</sup> emesse per poi bloccare automaticamente<sup>10</sup> le fatture elettroniche emesse senza IVA sulla base delle dichiarazioni di intento **invalidate** dall’Amministrazione Finanziaria in quanto ritenute false.

Nel caso in cui tale attività di analisi e controllo abbia **esito irregolare** è prevista<sup>11</sup> inoltre

- la trasmissione da parte dell’Agenzia delle entrate mediante **PEC** di
  - una comunicazione al soggetto emittente (esportatore abituale), con l’indicazione del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata, le relative motivazioni, le anomalie riscontrate e l’Ufficio al quale presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti per assumere la qualifica di “esportatore abituale”<sup>12</sup>
  - una comunicazione (**c.d. “warning letter”**) al soggetto cedente (fornitore / prestatore) contenente i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata;
- l’inibizione all’esportatore abituale dalla facoltà di inviare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate,
- l’eventuale successiva rimozione del blocco in autotutela<sup>13</sup>.

### 1.2.1.1 Attenzione all’eventuale ricezione di una „warning letter“ dall’Agenzia delle Entrate

Qualora il **fornitore** di un esportatore abituale riceva una comunicazione (vedasi punto precedente) con la quale l’Agenzia delle Entrate informa di aver svolto controlli nei confronti di un soggetto suo cliente che non ha i requisiti per essere considerato esportatori abituali e ha presentato lettera d’intento ideologicamente falsa (c.d. *warning letter* o lettera di compliance) ciò costituisce un segnale di allarme rispetto alle operazioni poste in essere con il “falso” esportatore abituale per l’anno in corso.

La ricezione di tale lettera comporta rischio fiscale per le imprese fornitrici producendo effetti sia per il futuro che per il passato.

**Per il futuro**, producendo la *warning letter* una automatica **consapevolezza della “frode”** l’impresa fornitrice deve, secondo l’agenzia delle Entrate fermare le attività commerciali con il soggetto (esportatore abituale) indicato nella comunicazione e/o non deve emettere nuove fatture senza Iva ex articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972 al soggetto attenzionato nella comunicazione;

**Per il passato**, la *warning letter* deve aiutare l’impresa per le operazioni poste in essere nel passato in quanto l’impresa fornitrice deve effettuare una analisi di tutte le operazioni poste in essere con il soggetto attenzionato o con soggetti analoghi negli anni passati. Se dall’analisi dovesse riscontrare criticità su operazioni effettuate in passato dovrà sanare la propria posizione **ravvedendosi**<sup>14</sup>.

8 Con provvedimento prot. 293390/2021 del 28.10.2021, si veda il seguente link:

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844127/Provvedimento+del+28+ottobre+2021\\_Antifrode.pdf/33ccc057-3e07-f618-969d-dce631777b56](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844127/Provvedimento+del+28+ottobre+2021_Antifrode.pdf/33ccc057-3e07-f618-969d-dce631777b56)

9 Cioè dichiarate tali sulla base di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziali da parte degli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria (tramite ad es. analisi dei dati risultanti alle dichiarazioni IVA, banca dati VIES o dagli elenchi INTRASTAT). In particolare la valutazione del rischio è orientata prioritariamente verificando la posizione del titolare della ditta individuale o del rappresentante legale della società, gli elementi di rischio (omissioni-incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento) connessi al titolare della partita IVA o derivanti dalle operazioni che concorrono a formare il plafond.

10 Grazie ad un incrocio automatico tra sistema della fatturazione elettronica e lettera di intento **ideologicamente falsa**.

11 all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC (INI-PEC)

12 di cui al citato art. 1, comma 1, lett. a), DPR n. 746/83

13 entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione del contribuente, nel caso in cui riscontri la mancanza / errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all’invalidazione.

14 con la presentazione della dichiarazione IVA integrativa e versando l’Iva dovuta con sanzioni ridotte al minimo ed interessi. Con il ravvedimento sarà possibile usufruire anche della causa di non punibilità prevista dall’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 74/2000 per il reato di infedele dichiarazione.

### 1.2.2 Indicazioni in fattura elettronica

Con lo stesso Provvedimento di cui al punto precedente sono state definite, altresì, le modalità di emissione della fattura elettronica nei confronti di un esportatore abituale, per le operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72. Vedasi a tale proposito il **punto 5** della presente circolare le nuove modalità di indicazione dei dati.

## 2 Disciplina

La procedura prevede che siano gli “esportatori abituali” a trasmettere all’Agenzia delle Entrate le lettere di intento (direttamente o tramite un proprio incaricato<sup>15</sup>).

### 2.1 Obblighi per gli “esportatori abituali”

Gli “esportatori abituali” che intendono realizzare acquisti di beni e servizi in regime di non imponibilità Iva devono predisporre e **trasmettere telematicamente** la dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta.

Si ritiene comunque opportuno informare i propri fornitori l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, considerate le difficoltà per il fornitore di monitorare costantemente il proprio “cassetto fiscale”, consigliamo agli “esportatori abituali” di continuare a fare pervenire ai propri fornitori o prestatori **copia delle dichiarazioni d'intento** trasmesse all’Agenzia delle Entrate, al fine di evitare che gli acquisti vengano erroneamente assoggettati a IVA.

L’“esportatore abituale” può comunicare in qualsiasi momento al proprio fornitore, anche tramite comportamenti concludenti<sup>16</sup>, la propria volontà di non volersi più avvalere in tutto o in parte della facoltà di acquistare beni e servizi in regime di non imponibilità IVA, senza dover **revocare** formalmente la dichiarazione di intento<sup>17</sup>.

### 2.2 Obblighi per i fornitori

I loro oneri si esauriscono:

- nel riscontrare dal **proprio Cassetto fiscale** l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all’Agenzia delle Entrate da parte di uno dei suoi clienti;
- nell'indicare nelle **fatture emesse** all'esportatore abituale **gli estremi del protocollo** di ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento (vedasi **punto 5** della presente circolare).

**Importazioni:** Gli estremi del protocollo di ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento devono essere indicati **dall'importatore nella dichiarazione doganale**. Al fine di verificare tali informazioni l’Agenzia delle Entrate, mette a disposizione della Dogana la banca dati delle dichiarazioni d'intento. Conseguentemente, l’esportatore abituale è dispensato dalla consegna cartacea in Dogana delle dichiarazioni d'intento con le relative ricevute di presentazione.

**Nota:** In assenza di presenza nel proprio cassetto fiscale presso l'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento dell'esportatore abituale il fornitore non può procedere all'effettuazione dell'operazione in regime di non imponibilità Iva ex art. 8, c. 1, lett. c), D.P.R. 633/72. Il rischio infatti, in caso di frode messa in campo dal cessionario, è che il fornitore sia, per l'Amministrazione finanziaria, il soggetto più semplice (e solvibile) da individuare e a cui richiedere il pagamento dell'Iva non applicata e delle relative sanzioni. E questo anche se egli sia all'oscuro dell'intento fraudolento del cessionario.

<sup>15</sup> I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l'obbligo di rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione inviata nonché copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che costituisce prova dell'avvenuta presentazione

<sup>16</sup> ad esempio, il pagamento dell'IVA addebitata in rivalsa da parte del cedente/prestatore e l'esercizio del diritto alla detrazione.

<sup>17</sup> Secondo ASSONIME; vedasi anche risposta a interpello Agenzia Entrate n. 954-6/2018

In base alla giurisprudenza nazionale, il cammino per dimostrare la buona fede del fornitore appare irto di ostacoli in quanto, per non dover corrispondere l'Iva (mai ricevuta), egli deve non solo dimostrare di non aver fatto parte della frode, ma anche di aver espletato una serie di controlli nei confronti del cliente secondo criteri di "normale diligenza", non previsti e disciplinati da alcuna norma.

A parziale aiuto dei contribuenti in buona fede è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea<sup>18</sup> la quale, pur affermando i principi della diligenza e dell'accortezza, ha stabilito che l'applicazione dei medesimi non può portare all'istituzione di un sistema di "responsabilità oggettiva" nei riguardi del soggetto che, inconsapevolmente ha partecipato ad un illecito.

Alla luce di tutto questo, di certo l'operatore accorto deve attivarsi per assumere informazioni al fine di sincerarsi dell'affidabilità del cliente che ha di fronte. E' chiaro che il fornitore ha una visione limitata della realtà economica del proprio cliente e non ha i mezzi investigativi in grado di appurare la sussistenza del requisito di esportatore abituale come li ha o li avrebbe, invece, il Fisco.

Ma può reperire la visura camerale dell'azienda cliente nonché i bilanci depositati dalla stessa in caso di società di capitali. Dalla visura camerale, infatti, è possibile verificare l'anno di costituzione della società cliente, la consistenza patrimoniale della stessa (capitale sociale), il codice attività, la presenza di sedi e depositi e, ove aggiornato, il numero degli addetti. Questi elementi potranno costituire la prova circa l'esistenza di una struttura aziendale e la coerenza della stessa all'attività svolta. Inoltre, si potranno verificare i nominativi dei soggetti a cui sono demandati i poteri gestori e i soci della stessa.

Secondo alcuni, in considerazione del fatto che lo status di esportatore viene acquisito in base alle esportazioni effettuate nell'anno precedente rispetto al totale del volume d'affari conseguito (rapporto maggiore del 10%), il fornitore potrebbe richiedere informazioni circa il relativo dato inserito nella dichiarazione Iva (quadro VC) e la ricevuta di presentazione della dichiarazione Iva. Dai bilanci depositati è possibile accertare la consistenza dell'attività svolta. Tuttavia, si tratta di una richiesta che il cliente potrebbe legittimamente disattendere. Ciò potrebbe rappresentare un indizio per adottare la massima prudenza.

### 3 Modello

Le disposizioni<sup>19</sup> attualmente in vigore prevedono:

- il modello "Mod. DI"<sup>20</sup> con le relative istruzioni, per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il modello così approvato si compone di tre parti:

- frontespizio;
- quadro A, contenente l'attestazione del plafond utilizzato;
- impegno alla trasmissione telematica del modello.

#### 3.1 Frontespizio

Il frontespizio del modello di dichiarazione di intento contiene:

- i dati anagrafici dell'"esportatore abituale" (cognome e nome, data e comune di nascita, codice fiscale e numero di partita Iva);
- i dati anagrafici del rappresentante firmatario della dichiarazione (cognome e nome, data e comune di nascita, codice fiscale e numero di partita Iva);
- i recapiti (telefono e posta elettronica) del dichiarante;
- lo spazio riservato all'eventuale indicazione che si tratta di dichiarazione integrativa;
- la dichiarazione di intento vera e propria, laddove non c'è più la possibilità di indicare

<sup>18</sup> Causa C-624/15, Litdana

<sup>19</sup> Aggiornate con Provvedimento del 27.2.2020

<sup>20</sup> Vedasi <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-27-febbraio-2020-dichiarazioni-d-intento>

- il periodo di validità della dichiarazione d'intento;
- il destinatario della dichiarazione, ossia la Dogana o il fornitore; in quest'ultimo caso devono essere indicati i dati anagrafici del ricevente (cognome e nome, codice fiscale e partita Iva);
- la firma del dichiarante.

### 3.2 Quadro A

Nel quadro A del modello di dichiarazione di intento sono indicati:

- il metodo di determinazione del plafond (fisso o mobile) utilizzato (campo A1);
- le operazioni che concorrono alla formazione del plafond, laddove la dichiarazione annuale Iva non sia ancora stata presentata (campo A2).

Nel dettaglio, nel campo A2, se alla data di consegna o invio della dichiarazione di intento:

- la dichiarazione annuale Iva è già stata presentata, deve essere barrata la casella 1;
- la dichiarazione annuale Iva non è ancora stata presentata, è necessario indicare:
  - quali operazioni concorrono alla formazione del plafond (caselle da 2 a 5);
  - la partecipazione ad eventuali operazioni straordinarie, ove queste abbiano concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile.

### 3.3 Impegno alla trasmissione telematica

In tale sezione devono essere riportati il codice fiscale dell'intermediario abilitato per la trasmissione, la data dell'impegno e la firma dell'intermediario.

## 4 Trasmissione telematica

Il modello di dichiarazione di intento deve essere trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate; L'Agenzia delle Entrate, ricevuta la dichiarazione di intento, simultaneamente provvede ad emettere apposita ricevuta telematica dell'avvenuta trasmissione.

La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate può essere effettuata:

- direttamente, se il soggetto è abilitato ai servizi Entratel o Fisconline;
- mediante un intermediario abilitato.

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito Internet, uno specifico software (denominato "IVI15") mediante il quale si può compilare telematicamente la dichiarazione di intento<sup>21</sup>.

### 4.1 Dichiarazione integrativa

È prevista la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa nell'ipotesi in cui, prima di effettuare l'operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A). In questo caso si barra la casella "Integrativa" e si indica il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare. La dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata.

## 5 Fatturazione elettronica

Le modalità di emissione della fattura elettronica nei confronti di un esportatore abituale, per le operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 sono state definite a decorrere **dal 1° gennaio 2022** come segue<sup>22</sup>.

In particolare è richiesto che nella fattura elettronica sia riportato:

21 Vedasi il seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/dichiarazioni/dichiarazioni-di-intento/sw-compilazione-dichintento-nuova>

22 Vedasi anche il punto 4. del Provvedimento del 28.10.2021 qui consultabile:

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844127/Provvedimento+del+28+ottobre+2021\\_Antifrode.pdf/33cec057-3e07-f618-969d-dce631777b56](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844127/Provvedimento+del+28+ottobre+2021_Antifrode.pdf/33cec057-3e07-f618-969d-dce631777b56)

- nel campo “**Natura**” il codice **N3.5** “Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d’intento”;
- il **numero di protocollo di ricezione** della dichiarazione d’intento inviata all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale, composto da una prima parte di 17 cifre ed una seconda parte di 6 cifre (che rappresenta il progressivo) separata dalla prima dal segno “-” o dal segno “/”.

A tal fine il fornitore deve compilare il **blocco “Altri dati gestionali”** per ogni dichiarazione d’intento, esponendo:

- nel campo “**Tipo dato**” la dicitura “**INTENTO**”;
- nel campo “**Riferimento testo**” il numero di protocollo (prima e seconda parte separate dal segno “-” o dal segno “/”);
- nel campo “**Riferimento data**” la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Inoltre si applica la marca da bollo in vigore al momento dell'emissione (attualmente marca da bollo da euro 2,00) in caso di importo di fattura con importo superiore ad euro 77,47.

L’emissione di una fattura elettronica con i dati di una dichiarazione d’intento invalidata, comporta lo **scarto** del file xml da parte di SdI.

## 5.1 Consigli per i fornitori

Qualora la fattura venisse emessa erroneamente con IVA, perché il fornitore non ha trovato la dichiarazione d’intento nel proprio **cassetto fiscale** (attenzione non nella propria e-mail o pec), è comunque sempre possibile emettere una nota di accredito e rimettere una nuova fattura senza IVA. In alternativa è possibile emettere una nota di accredito in diminuzione per la sola IVA.

Se il cliente è d'accordo, la fattura può anche rimanere con IVA, in quanto si tratta di un comportamento non sanzionabile<sup>23</sup>. Se il cliente però non è d'accordo, il fornitore è obbligato a risolvere il problema emettendo la nota di accredito e successivamente una nuova fattura senza IVA.

## 6 Sanzioni

### 6.1 Violazioni del fornitore

Dal 1.1.2020 al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA ex. Art. 8, c. 1, lett. c), D.P.R. 633/1972, senza aver prima riscontrato nel proprio cassetto fiscale l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento, è irrogata la sanzione amministrativa proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta, fermo restando l’obbligo di pagamento della stessa) e non più quella fissa (da 250,00 a 2.000,00 euro)<sup>24</sup>.

### 6.2 Violazioni del “esportatore abituale”

E' punito con la sanzione dal 100% al 200%<sup>25</sup> dell’imposta chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all’altro contraente di volersi avvalere della facoltà di acquistare beni senza applicazione dell’imposta, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito.

In tal caso, come detto in precedenza, della sanzione nonché dell’imposta dovrebbe rispondere solo il cessionario, in quanto non dovrebbe essere onere del cedente verificare l’attendibilità della dichiarazione d’intenti, nonché la sua veridicità. In pratica così non è.

L’ambito applicativo della sanzione è assai vasto, posto che concerne ogni caso di dichiarazio-

<sup>23</sup> risposta Agenzia Entrate 11.7.2018, N. 954-6/2018

<sup>24</sup> Art. 7, c. 4-bis, D.Lgs. n. 471/97 nella nuova versione come modificato dall’art. 12-septies, comma 4, D.L. n. 34/2019.


<sup>25</sup> Art. 7, c. 4, del D.Lgs. n. 471/97

ne d'intento rilasciata al di fuori delle condizioni di legge, quale ad esempio la mancanza dello status di "esportatore abituale" e tutte le ipotesi di splafonamento.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*  
*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

Handwritten signatures of Peter Giulio Manfredi and Anton Engel.

**Allegati**

"Mod. DI"

Allegato: "Mod. DI"

**DICHIARAZIONE D'INTENTO****DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA  
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**

<b>DATI DEL DICHIARANTE</b>	Codice fiscale	Partita IVA	
	Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome	Sesso (M/F) <input type="checkbox"/>
	Data di nascita giorno : mese : anno	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
<b>DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE</b>	Codice fiscale	Codice carica	Codice fiscale società
	Cognome	Nome	Sesso (M/F) <input type="checkbox"/>
	Data di nascita giorno : mese : anno	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
<b>RECAPITI</b>	Telefono prefisso : numero	Indirizzo di posta elettronica	
<b>INTEGRATIVA</b>	Numero protocollo di invio		
<b>DICHIARAZIONE</b>	Integrativa		
	Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare <b>ACQUISTI</b> <input type="checkbox"/> o <b>IMPORTAZIONI</b> <input type="checkbox"/> senza applicazione dell'IVA nell'ANNO <input type="text"/>		
	e chiedo di acquistare o importare <input type="text"/>		
<b>DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE</b>	La dichiarazione si riferisce a:		
	una sola operazione per un importo fino a euro	1 <input type="text"/>	
	operazioni fino a concorrenza di euro	2 <input type="text"/>	
<b>DICHIARAZIONE</b>	<input type="checkbox"/> Dogana		
	Altra parte contraente		
	Codice fiscale	Partita IVA	
<b>FIRMA</b>	Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome	Sesso (M/F) <input type="checkbox"/>
	FIRMA <input type="text"/>		

**QUADRO A - PLAFOND**

<b>Tipo</b>	A1 Fisso <input type="checkbox"/> Mobile <input type="checkbox"/>
<b>Operazioni che concorrono alla formazione del plafond</b>	A2 Dichiarazione annuale IVA presentata <input type="checkbox"/> Esportazioni <input type="text"/> Cessioni intracomunitarie <input type="text"/> Cessioni verso San Marino <input type="text"/> Operazioni assimilate <input type="text"/> Operazioni straordinarie <input type="text"/>
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale dell'intermediario <input type="text"/> Data dell'impegno giorno : mese : anno <input type="text"/> FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <input type="text"/>